

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2886

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

e dal **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

(V. Stampato Camera n. 5636)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 giugno 1991*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonchè altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, e 1° marzo 1991, n. 62; per quest'ultimo decreto, le disposizioni dell'articolo 7 si applicano sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Le disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, rientrano tra quelle per la cui revisione e modifica il Governo è stato delegato ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1991, N. 140

All'articolo 1:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si intendono applicate anche ai corrispettivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali»;

il comma 3 è soppresso;

al comma 4, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

All'articolo 2:

il comma 1 è soppresso;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermi restando gli effetti di neutralità e continuità fiscale di cui al presente comma, l'atto di conferimento può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio del conferente. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società conferitaria subentra ai fini delle imposte sui redditi negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche relativi all'azienda conferita ivi compresi quelli inerenti al versamento delle ritenute e degli acconti relativi agli interessi sui depositi e conti correnti nonchè ai versamenti degli acconti che sarebbero stati effettuati dal conferente se l'azienda non fosse stata conferita".

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218».

All'articolo 3:

il comma 2 è soppresso;

al comma 4, lettera a), le parole da: «all'articolo 125 del citato decreto» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonchè del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito ovvero, in deroga alle norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano espressamente di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione».

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. All'articolo 1 delle disposizioni approvate con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma nonchè le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti”».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso 1, il titolo e la lettera a) della tabella A sono sostituiti dai seguenti:

«TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni 100.000 o frazione di lire 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c):	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140 (****)
valori in moneta, verghe o divise estere (**) ..	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000.

(****) L'imposta è ridotta a lire 50 per le azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo non negoziate sui mercati regolamentati.

(**) Sono esenti i contratti per contanti»;

al comma 1, dopo il capoverso 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;

il comma 3 è soppresso.

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «commi 1, 2, 3 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 2-bis e 10».

Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1991.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in ordine a taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi ed in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è soppressa la lettera d-ter).

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. *Identico.*

1-*bis.* Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Nell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole «ad eccezione dei casi previsti alle lettere *d-bis*) e *d-ter*) del secondo comma» sono sostituite dalle parole «ad eccezione del caso previsto alla lettera *d-bis*) del secondo comma».

3. Nell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:

«*3-bis*. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la base imponibile delle assegnazioni in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento dei corrispettivi complessivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa.».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1991.

5. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione.».

6. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di affitto di azienda, perchè possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni.

2. *Identico.*

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si intendono applicate anche ai corrispettivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fruanti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

3. **Soppresso.**

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1991.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio».

8. La disposizione di cui al comma 7 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 7.

9. La disposizione contenuta nell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi comprese le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali».

Articolo 2.

1. La disposizione del comma 3-*bis* dell'articolo 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applica a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 1992.

2. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita»;

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

Articolo 2.

1. **Soppresso.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) all'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.»;

c) all'articolo 8, nel comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite con le parole: «di cui ai commi 6 e 6-bis».

3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1° gennaio 1991.

4. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite modalità per l'applicazione della disposizione del presente comma.

Articolo 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992.

2. La disposizione recata nel primo periodo dell'articolo 3, comma 13-ter, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve intendersi nel

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

4-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermi restando gli effetti di neutralità e continuità fiscale di cui al presente comma, l'atto di conferimento può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio del conferente. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società conferitaria subentra ai fini delle imposte sui redditi negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche relativi all'azienda conferita ivi compresi quelli inerenti al versamento delle ritenute e degli acconti relativi agli interessi sui depositi e conti correnti nonché ai versamenti degli acconti che sarebbero stati effettuati dal conferente se l'azienda non fosse stata conferita».

4-*ter*. La disposizione di cui al comma 4-*bis* ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218.

Articolo 3.

1. *Identico.*

2. **Soppresso.**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia.

3. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dovuti anche alla riduzione dell'area o alla inadeguatezza del volume della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'esercizio 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio, possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990, in misura non inferiore al 75 per cento del loro ammontare che possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

4. A tal fine le disponibilità di cui al comma 3 vengono così ripartite:

a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale riferito all'anno 1990 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70 per cento di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui all'articolo 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; nonchè del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito ovvero di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990 di eguale misura per tutte le concessioni.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione riferite all'esercizio 1990 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. *Identico.*

4. *Identico:*

a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale riferito all'anno 1990 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70 per cento di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonchè del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito ovvero, in deroga alle norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano espressamente di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) *identica;*

c) *identica.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 1991, verranno determinati le percentuali e gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 4 nonché la documentazione necessaria da produrre a corredo della domanda di cui al comma 7.

7. La domanda per ottenere il contributo previsto dal presente articolo deve essere presentata da parte dei concessionari ovvero dei commissari governativi, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1991 al Servizio centrale della riscossione. A corredo della domanda dovrà essere presentata la documentazione richiesta.

8. Sulla domanda provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo della domanda stessa, il Ministro delle finanze.

9. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.

11. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera *b)* del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Il relativo onere, stimato in lire 120 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

Articolo 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonché ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

Articolo 4.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

Articolo 5.

1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.

3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.

Articolo 6.

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria per:

a) lo svolgimento dei concorsi anche con procedure automatizzate per l'assunzione del personale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 5.

Identico.

Articolo 6.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;

d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;

e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;

f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;

g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;

h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici nonchè di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze;

i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari nel nuovo catasto edilizio urbano e delle vulture del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

l) l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, apparecchiature, in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, nonchè alla fornitura di materiali di consumo e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni occorrenti per la manutenzione, ammodernamento ed adeguamento alla vigente normativa antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso di ufficio per la realizzazione, anche in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria, di misure di sicurezza e protezione;

m) la realizzazione di un piano straordinario di recupero dell'arretrato giacente presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, in materia di formazione dei ruoli della riscossione delle imposte indirette, mediante stipula di apposite convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 130.000.000.000 per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e i

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati)*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate nell'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonchè a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi concernenti gli edifici, dai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze a quelli del Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 7.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

«1. La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 6-bis.

1. All'articolo 1 delle disposizioni approvate con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma nonchè le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti».

Articolo 7.

1. *Identico:*

«1. *Identico:*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

"TABELLA A

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA
E PER I TRASFERIMENTI DI VALORI MOBILIARI (*)Per ogni
100.000
o frazione
di lire 100.000
—

a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c):

azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140
valori in moneta, verghe o divise estere (**) ..	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16

b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:

azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50
valori in moneta, verghe o divise estere (**) ..	90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:

azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	12
valori in moneta, verghe o divise estere (**) ..	40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in lire 5.000 salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo minimo è stabilito in lire 3.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di lire 1.800.000".

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

"TABELLA A

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni 100.000 o frazione di lire 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c):	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140 (****)
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16

b) *Identica.*

c) *Identica.*

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000.

(**) *Identico.*

(***) *Identico.*

(****) L'imposta è ridotta a lire 50 per le azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo non negoziate sui mercati regolamentati".

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale».

2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

3. La tassa speciale di cui al presente articolo è comunque dovuta anche se i titoli e i valori sono trasferiti con scrittura privata o con atto pubblico. Sono esenti da tassa le transazioni fatte in borsa con non residenti.

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

Articolo 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 10, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 240 milioni annui, e dall'articolo 3, comma 1, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le entrate derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 1991, adottato ai sensi del suddetto articolo 9, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e non possono essere utilizzate per la copertura delle minori entrate derivanti dai successivi decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

2-bis. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

2. *Identico.*

3. **Soppresso.**

4. *Identico.*

Articolo 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 10, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 240 milioni annui, e dall'articolo 3, comma 1, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - FORMICA - CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. Identico.